

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2570-bis

## DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 2 marzo 1999,  
dell'articolo 9 del testo proposto dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente  
(Giustizia) per il

### DISEGNO DI LEGGE N. 2570

*«Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori»*

d'iniziativa dei deputati BONITO, FOLENA, SERAFINI, MUSSI,  
ALTEA, CARBONI, CESETTI, LUCIDI, OLIVIERI, PARRELLI,  
SARACENI, SCHIETROMA e SINISCALCHI

(V. Stampato Camera n. 1850)

*approvato dalla Camera dei deputati il 25 giugno 1997*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 giugno 1997*

—————  
Delega al Governo per il riordino e la semplificazione del  
sistema sanzionatorio in materia di salvaguardia dell'ambiente  
e del territorio  
—————

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a riordinare e a semplificare il sistema sanzionatorio penale ed amministrativo in materia di salvaguardia dell'ambiente e del territorio secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* trasformare in violazioni amministrative i reati per violazioni di obblighi meramente formali che non ledono nè espongono a pericolo il bene tutelato dalla normativa a difesa dell'ambiente e del territorio;

*b)* eliminare le sanzioni penali per le violazioni, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che non ledono nè espongono a pericolo il bene tutelato dalla normativa a difesa dell'ambiente e del territorio;

*c)* prevedere adeguate sanzioni amministrative ripristinatorie, reali e pecuniarie anche cumulabili tra loro, ispirate al principio di proporzionalità;

*d)* prevedere l'estinzione dei reati edilizi ed urbanistici in tutti i casi di osservanza alle sanzioni ripristinatorie;

*e)* eliminare le duplicazioni di sanzioni penali e di sanzioni amministrative pecuniarie concernenti il medesimo fatto;

*f)* trasformare in violazioni amministrative i reati previsti dalla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, prevedendo in tale ultima ipotesi la sanzione della sospensione dall'ordine professionale e dall'albo dei costruttori;

*g)* trasformare in violazioni amministrative i reati previsti dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

h) trasformare in violazioni amministrative con sanzioni pecuniarie da un minimo di lire duecentomila ad un massimo di lire cinque milioni i reati previsti dalle seguenti norme:

1) articoli 21, commi primo e secondo, 23 e 23-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, limitatamente all'effettuazione di scarichi, comunque adeguati ai limiti fissati nella legge, senza aver ottenuto la relativa autorizzazione;

2) articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, limitatamente alle ipotesi di scarico di acque, conformi per le loro caratteristiche ai limiti fissati nella legge, senza avere ottenuto la relativa autorizzazione;

3) articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, limitatamente allo scarico di acque, adeguato ai limiti fissati nella legge, ma privo della relativa autorizzazione;

4) articolo 24, comma 2, limitatamente all'ipotesi in cui il nuovo impianto attivato sia conforme ai requisiti della legge, e comma 3, limitatamente all'ipotesi in cui i dati relativi alle emissioni siano in linea con le previsioni normative, nonché articolo 25, comma 6, limitatamente alla modifica non producente variazioni sostanziali nella qualità delle emissioni, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

5) articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, limitatamente all'eliminazione degli olii usati come combustibile, qualora sia intervenuta l'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

6) articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

i) trasformare in violazioni amministrative con sanzione pecuniaria non inferiore a lire dieci milioni i reati previsti dall'articolo 21, commi 1, 2 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio

1988, n. 175, recante attuazione della direttiva 82/501/CEE relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;

*l)* prevedere per le violazioni di cui alle lettere *h)* ed *i)* sanzioni accessorie idonee a prevenirle.